

TI_GERICHTE 52.2017.253 vom 3. August 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-08-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2017.253

FR: TI_GERICHTE 52.2017.253 du 3 août 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2017.253 del 3 agosto 2017

Regeste

Permesso di dimora per formazione

Erwägungen

E. 2.1

Giusta l'art. 27 cpv. 1 LStr, l o straniero può essere ammesso in Svizzera per seguire una formazione o un perfezionamento professionale se: la direzione dell'istituto scolastico conferma che la formazione o il perfezionamento può essere intrapreso (a); vi è a disposizione un alloggio conforme ai suoi bisogni (b); dispone dei mezzi finanziari necessari (c) e possiede il livello di formazione e i requisiti personali necessari per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (d). L'art. 23 cpv. 1 OASA dispone che l'esistenza dei mezzi finanziari necessari per una formazione o un perfezionamento (art. 27 cpv. 1 lett. c LStr) può in particolare essere comprovata mediante: una dichiarazione d'impegno nonché una prova di reddito o di patrimonio di una persona solvibile con domicilio in Svizzera; gli stranieri devono essere titolari di un permesso di dimora o di domicilio (a); la conferma di una banca ammessa in Svizzera concernente l'esistenza di sufficienti valori patrimoniali del richiedente (b); l'assicurazione vincolante di una congrua borsa di studio o di un congruo prestito per la formazione (c). L'art. 23 cpv. 2 OASA prevede che le condizioni personali (art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) sono in particolare adempite, se non vi sono precedenti soggiorni e procedure di domanda oppure altre circostanze che lascino presagire che la prevista formazione o il previsto perfezionamento serva esclusivamente a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri. L'art. 23 cpv. 3 OASA soggiunge che i corsi di formazione o di perfezionamento sono autorizzati di regola per una durata massima di otto anni. Sono possibili deroghe per corsi di formazione o di perfezionamento mirati. Le scuole che formano o perfezionano stranieri devono garantire una formazione o un perfezionamento confacenti e il rispetto del programma d'insegnamento. Le competenti autorità possono limitare a scuole riconosciute l'ammissione in vista di una formazione o di un perfezionamento (art. 24 cpv. 1 OASA). Inoltre, il programma di insegnamento e la durata della formazione o del perfezionamento devono essere stabiliti (art. 24 cpv. 2 OASA) e la direzione della scuola deve confermare che il candidato possiede la formazione e le conoscenze linguistiche necessarie per seguire la formazione o il perfezionamento previsti (art. 24 cpv.

E. 2.2

La normativa testé esposta non conferisce tuttavia un diritto al rilascio o al rinnovo di un permesso di dimora per motivi di studio. Nella presente fattispecie non esiste inoltre alcun trattato multilaterale o bilaterale tra la Svizzera e la Repubblica di Serbia, da cui potrebbe scaturire un diritto in tal senso in favore del ricorrente. Ne discende dunque che le autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono nell'applicazione di

questa disposizione di un ampio potere discrezionale, che sono tenute ad esercitare nel rispetto dei principi generali del diritto, nonché tenendo conto degli interessi pubblici in gioco, delle relazioni personali e del grado d'integrazione dello straniero (art. 96 cpv. 1 LStr). Tale margine di apprezzamento può essere censurato - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto quando il suo esercizio integra gli estremi dell'eccesso o dell'abuso di potere e viola il principio della proporzionalità (cfr. DTF 112 Ib 478). 3. 3.1. Come accennato in narrativa, il 24 agosto 2016 RI 1 ha chiesto il rilascio di un permesso di dimora allo scopo di frequentare i corsi della sezione di specialista turistico per ottenere il diploma SSS alla SSAT. Egli ha motivato la richiesta con il fatto di essere attirato dalla professione turistica, avendo già frequentato una scuola in tale settore in Serbia, e di voler completare la propria formazione. Con decisione 9 gennaio 2017, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato il 28 marzo successivo, l'autorità dipartimentale ha respinto la richiesta, in quanto RI 1 aveva già ottenuto nel 2014 il diploma di maturità nel settore alberghiero e turismo in Serbia e non era stata sufficientemente dimostrata la necessità di continuare la propria formazione in Svizzera. Le conclusioni cui sono giunte le autorità inferiori vanno condivise.

E. 3

OASA).

E. 3.2

RI 1 ha ottenuto il 13 giugno 2014 la maturità con indirizzo "Commercio, settore alberghiero e turismo" con profilo di "tecnico nel settore di turismo-esperimento" presso la Scuola secondaria superiore di _____ in Serbia. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, la scuola frequentata dal ricorrente nel suo Paese di origine, della durata di 4 anni, non è una scuola obbligatoria. È una scuola di turismo, come l'ha denominata l'interessato sia nella lettera di motivazione per studiare in Svizzera che nel suo curriculum vitae ("State Tourism High School"). Ancora in questa sede egli ha precisato che il diploma di maturità conseguito in Serbia nel 2014 è un titolo di studio professionale (ricorso ad 4 pag. 3). Del resto, per poter frequentare la SSAT è necessario disporre di un titolo di studio di livello secondario II: un attestato federale di capacità, un diploma di scuola di commercio triennale, un diploma di scuola media superiore specializzata oppure la maturità professionale o quella liceale (<http://www.ssat.ch/operatore-del-turismo/ammissione.cfm>). Inoltre la prima formazione acquisita da RI 1 comprendeva delle materie (imprenditorialità, formazione e collocamento di viaggi turistici, realizzazione e calcolo di viaggi turistici) che gli hanno permesso di entrare in contatto con il mondo del lavoro tramite i suoi stages intrapresi presso un hotel serbo nel giugno e luglio 2014 e ancora nell'agosto del 2015 (curriculum vitae; doc. C: dichiarazione 04.05.17 Hotel _____). Ritenuto quindi che il ricorrente ha già acquisito una prima formazione, anche pratica, ne discende che egli dispone già di conoscenze sufficienti per assicurarsi un avvenire professionale nel suo Paese di origine, di modo che il corso presso la SSAT non gli risulta assolutamente indispensabile. Giova ricordare che, secondo la prassi federale, la priorità va data ai giovani desiderosi di acquisire una prima formazione in Svizzera (STAF C-52/2015 dell'11 maggio 2016 consid. 7.6; C-5909/2012 del 12 luglio 2013 consid. 7.2 con rif). Il ricorrente pone in evidenza che per il direttore della SSAT non vi sono ostacoli formali alla frequentazione della scuola (doc. B: dichiarazione via email 18.04.17 di _____ al patrocinatore di RI 1, versata agli dinnanzi al Tribunale) e che il corso per l'ottenimento per specialista turistico dipl. SSS è basato su materie (gestione del turismo, elementi del turismo, geografia del turismo, economia del turismo, sistemi di prenotazione, antropologia del turismo, beni culturali e

territorio ed enogastronomia) più specifiche rispetto a quelle da lui seguite in Serbia. Sennonché, egli non dimostra che l'approfondimento nel settore non possa essere assolto presso altri istituti specializzati del suo Paese di origine, segnatamente a Belgrado (Visocka turisticka Skola, Singidunum University) o a Novi Sad (Educons University), oppure in altro Paese europeo. Il fatto che il direttore _____ abbia dichiarato che il ricorrente adempie i requisiti per frequentare la scuola di Bellinzona non è quindi determinante. Si rivela pertanto priva di consistenza anche la critica rivolta al Consiglio di Stato per non avere proceduto a raccogliere la testimonianza dei responsabili della SSAT e in particolare quella del suo direttore. Oltre a ciò occorre pure rilevare che l'insorgente non ha mai indicato - a parte gli stages frequentati nell'estate del 2014 e del 2015 - di cosa egli si sia effettivamente occupato sull'arco di 2 anni a partire dal conseguimento della maturità fino a quando si è iscritto alla SSAT, ovvero se abbia frequentato altre scuole superiori oppure esercitato una professione.

E. 3.3

Benché la necessità di proseguire i propri studi in Svizzera non costituisca una delle condizioni poste all'art. 27 LStr - che, giova ricordarlo, è di natura potestativa ("Kann-Vorschrift") -, bisogna considerare che le autorità dispongono di un vasto margine di apprezzamento nel quadro della presente causa. Ora, sebbene non si intenda contestare l'utilità che potrebbe costituire la formazione che l'interessato si prefigge di iniziare in Svizzera e si comprendano le sue legittime aspirazioni a volerle acquisire, si deve nondimeno constatare che non vi sono ragioni specifiche e sufficienti nella presente fattispecie che siano di natura tale da giustificare il rilascio del permesso sollecitato, tenuto pure conto della politica restrittiva in materia di ammissione nell'ambito dei permessi per motivi di studio che le autorità elvetiche perseguono nella materia. Ma vi è di più. Dagli atti di causa risulta che il ricorrente è già stato più volte in Svizzera per rendere visita ai nonni in passato (a partire dal 2001), è comproprietario con gli stessi di un appartamento nel nostro Cantone ed è titolare di un conto bancario. Questi elementi denotano che in caso di ottenimento del permesso di soggiorno, la sua partenza dalla Svizzera al termine degli studi entro i termini previsti non potrà essere garantita e lasciano presagire che la prevista formazione potrebbe servire a eludere le disposizioni in materia di ammissione e di soggiorno degli stranieri (art. 23 cpv. 2 OASA in relazione con l'art. 27 cpv. 1 lett. d LStr) .

4. Si deve pertanto concludere che la decisione impugnata va confermata, in quanto non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità in ordine alla valutazione dell'adeguatezza di un simile provvedimento. Essa non disattende nemmeno il principio della proporzionalità. 5. Stante quanto precede, il ricorso va dunque respinto. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia e le spese, per complessivi fr. 1'500.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 113 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il vicecancelliere